



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 2 del 13.01.2015

“Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede - Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del DPR di nomina – Presa di possesso e decorrenza della legittimazione ai fini del calcolo dei termini di cui alla lettera c) del comma 4- art. 11, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545”

Il Consiglio nella seduta del 13.01.2015, composto come da verbale in pari data, uditi i relatori Cons. **Santi CONSOLO** e Cons. **Giuliana PASSERO**,

nel richiamare la propria risoluzione n. 08 del 07/10/2014, con la quale è stato stabilito che i vincitori di procedure di interpello per trasferimento che abbiano accettato la nomina, nelle more della adozione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica, vengano applicati in via esclusiva presso la nuova sede di assegnazione, ritiene doversi procedere ad ulteriori valutazioni circa gli effetti della risoluzione medesima.

Il richiamato intervento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria trova origine nella necessità di risolvere l'impedimento alla presa di possesso del vincitore di concorso o interpello presso la nuova sede di destinazione derivante da cause esterne sia alla volontà di quest'ultimo che al rispetto dei tempi ed alla completezza delle procedure concorsuali poste in essere dal medesimo Organo di autogoverno.

Va considerato nel caso di specie che la condizione del candidato-vincitore, di mera attesa per l'immissione nelle funzioni presso la diversa sede assegnata, non muta, essendo la procedura di interpello di tipo cosiddetto “orizzontale”, ossia atta unicamente a trasferire di sede il candidato.

Il componente di Commissione Tributaria che risulti vincitore di interpello non subisce, pertanto, variazioni nello “status giuridico” per il quale risulta inquadrato nell'organico della magistratura



tributaria, mantenendo egli la stessa carica e continuando a svolgere le stesse funzioni in ogni sede nella quale venga destinato in esito alla detta procedura.

Lo strumento utilizzato dalla richiamata risoluzione n. 08 della applicazione in via esclusiva del vincitore che abbia accettato la delibera di nomina ha, difatti, lo scopo di anticipare l'immissione nelle funzioni, già svolte nella sede di provenienza, presso quella di nuova assegnazione ed esclusivamente in essa; è stato possibile, d'altronde, utilizzare tale istituto perché, come già detto, non soltanto non comporta mutamenti nello status giuridico del giudice, ma non determina neppure modifiche nei parametri del trattamento economico.

Atteso quanto sopra, il Consiglio ritiene che la immissione nelle funzioni presso la sede di applicazione in via esclusiva, conseguente alla fattispecie in esame, debba essere considerata valida per tutti gli effetti che da essa derivano, in particolare per quelli di cui alla lettera c) del comma 4-art. 11, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.


La richiamata norma, nel fissare il termine dal quale conteggiare il periodo minimo di svolgimento delle funzioni da parte di un componente di Commissione Tributaria prima che egli possa partecipare a procedure concorsuali per l'assegnazione di altri incarichi, ha l'indubbio ed unico scopo di assicurare che l'interessato svolga presso la nuova sede le funzioni proprie per un periodo almeno pari a due anni; questa esigenza viene certamente soddisfatta dalla applicazione in via esclusiva di cui alla più volte citata risoluzione n. 8, la quale ha come effetto quello di escludere il componente dai collegi della Commissione di provenienza ante interpello e di immetterlo a pieno titolo in quelli della sede di destinazione, situazione che viene solo resa definitiva dal Decreto del Presidente della Repubblica una volta firmato .

Quanto sopra premesso,

DELIBERA

che per i componenti di Commissione Tributaria il termine per il calcolo del periodo di legittimazione di cui alla lettera c) - comma 4, art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, decorre dalla presa di possesso conseguente ad applicazione in via esclusiva ad altra sede quali vincitori di procedura concorsuale e/o di interpello, effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella risoluzione del Consiglio di Presidenza n. 08 del 07/10/2014.

La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni – Risoluzioni".



Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria ;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL VICE PRESIDENTE

Michele ANTONA

